

Bando energia Regione Marche - Scadenza 30/7/2025

**AVVISO PUBBLICO/BANDO DI FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
STRUTTURE, IMPIANTI E PROCESSI PRODUTTIVI COMPRESA
L'INSTALLAZIONE DI FONTI RINNOVABILI IN AUTOCONSUMO, NELLE IMPRESE
PR FESR Marche anni 2021/2027 – ASSE 2 – OS 2.1– AZIONE
2.1.1 – Intervento 2.1.1.1**

1. Sommario

2.	Link con tutta la normativa	3
3.	Scadenza: ore 10 di martedì 30 luglio 2025 (è un click day)	3
•	Non ci sarà una graduatoria ma è previsto un punteggio minimo di ammissibilità	3
4.	Bando approvato con decreto n.229 del 18/7/2025	3
5.	Link per la presentazione della domanda	3
6.	Fondi stanziati: € 20.283.617,49 di cui € 6.085.085,25 per il contributo a fondo perduto ed € 14.198.532,24 per il finanziamento	3
7.	Soggetti beneficiari: Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese in forma singola (2)	3
8.	Attività prevalente e secondaria svolta (2)	3
9.	Requisiti di ammissibilità (2.2)	3
10.	Interventi ammissibili 3.1.1	5
11.	Interventi ammissibili facoltativi 3.1.2	6
12.	Investimento minimo: € 50.000,00	6
13.	Spese ammissibili (3.3)	6
14.	Spese escluse (3.3)	7
•	Il Leasing ed i beni usati non sono agevolabili	7
15.	Le spese devono essere fatturate da soggetti terzi	7
16.	Decorrenza delle spese ammesse alla quota a fondo perduto (3.4): pagate dal 30 giugno 2022	8
17.	Decorrenza delle spese ammesse al finanziamento (3.4): dall'atto di concessione del finanziamento ...	8
18.	Le spese ammesse sono quelle successive alla redazione (invio) della diagnosi energetica (Faq 8)	8
19.	Termini per la realizzazione dell'intervento (6)	8
•	Dovrà essere avviato entro 1 mese della data di notifica dell'atto di concessione	8
•	Dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione	8
•	E' possibile richiedere una proroga di 3 mesi	8
•	Cosa si intende per avvio dei lavori	9
•	Cosa si intende per conclusione dell'intervento	9

20.	Alla data di presentazione della domanda il progetto non deve essere concluso (3.4)	9
21.	Agevolazione (in regime de minimis)	9
•	Nel finanziamento agevolato il contributo che viene conteggiato nel de minimis è solo l'ESL (l'agevolazione sugli interessi).	9
22.	In caso di superamento del de minimis è possibile ridurre il contributo	10
23.	Caratteristiche del Finanziamento (SF Fondo Credito Energia) 3.5.1	10
24.	Regole di cumulo (3.6)	10
25.	Divieto di doppio finanziamento (3.7)	10
26.	Le domande, ai fini della valutazione, verranno ordinate per fascia di contributo e per ordine di arrivo (5.1) 11	
27.	Garanzie per il finanziamento	11
28.	Criteri di ammissibilità specifici (5.3.2).....	11
29.	Erogazioni del contributo (6.4)	12
•	Intera quota del finanziamento agevolato ad avvio lavori	12
•	Contributo a fondo perduto a fine lavori	12
•	Non è ammessa una riduzione di spesa superiore al 30%	12
•	Varianti del progetto (7.2.1)	12
•	Il punteggio non deve comunque scendere sotto al limite minimo di ammissibilità (11 su 22)	12
•	Obbligo connesso alla stabilità delle operazioni (8.3)	12
30.	Contatti Regione Marche – RTI Fondo Credito Futuro Marche	13
	Tempistica	13
31.	Documenti da allegare alla relazione tecnica (allegato 4).....	13
32.	Criteri di valutazione e relativi punteggi, punteggio minimo 11 su 22 (5.3.3).....	14

2. Link con tutta la normativa

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/p/1/t/-1?idb=15104>

3. Scadenza: ore 10 di martedì 30 luglio 2025 (è un click day)

- Non ci sarà una graduatoria ma è previsto un punteggio minimo di ammissibilità

Le domande potranno, pertanto, essere presentate dalle ore 10.00 del 30 luglio 2025 fino alle ore 10.00 del 1° agosto 2025

4. Bando approvato con decreto n.229 del 18/7/2025

5. Link per la presentazione della domanda

<https://www.creditofuturomarche.it/bandi/interventi-di-efficientamento-energetico-di-strutture-impianti-e-processi-produttivi/>

6. Fondi stanziati: € 20.283.617,49 di cui € 6.085.085,25 per il contributo a fondo perduto ed € 14.198.532,24 per il finanziamento

7. Soggetti beneficiari: Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese in forma singola (2)

8. Attività prevalente e secondaria svolta (2)

B – Attività estrattive;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

N – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

S – Attività artistiche, sportive e divertimento;

R – Attività per la salute umana e di assistenza sociale

9. Requisiti di ammissibilità (2.2)

a) essere iscritte e attive da almeno due anni nel Registro delle Imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente;

b) attività economica, principale o secondaria, rientrante nella attività identificata dai codici ATECO 2025 ammissibili, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui l'impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici attività, si dovrà inserire nella domanda quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi;

c) avere la sede dell'investimento ubicata nel territorio della Regione Marche o impegnarsi a stabilirla entro la data del primo pagamento del contributo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 63, par. 4 del Reg (UE) 1060/2021;

d) avere la disponibilità dell'edificio esistente a destinazione d'uso non abitativa e/o dell'area ove realizzare l'investimento oggetto del presente bando, alle cui utenze, intestate all'istante, è destinata la produzione di energia dell'impianto FER e il consumo degli interventi progettati. L'edificio deve

essere strumentale e l'area pertinente allo svolgimento dell'attività di impresa. La disponibilità deve essere attestata da idoneo titolo/contratto secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente (sono pertanto ammessi titoli diversi dalla esclusiva proprietà). Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o area oggetto dell'intervento, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda (Allegato 5);

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

f) non trovarsi in procedure concorsuali (stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e amministrazione speciale ecc..) e di non trovarsi nelle condizioni stabilite dalla normativa nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale su richiesta dei creditori;

g) non avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti sia l'impresa che gli Amministratori;

h) possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi intervenuti nell'ultimo biennio alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;

i) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

j) i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici non devono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente- sono fatti salvi i casi in cui, il reato sia stato depenalizzato, il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione, il reato sia stato dichiarato estinto o la condanna è stata revocata;

k) soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici non devono essere sottoposti all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 e s.m.i. o incorsi in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e s.m.i.; sono fatti salvi i casi in cui, il reato sia stato depenalizzato, il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione, il reato sia stato dichiarato estinto o la condanna è stata revocata;

l) non avere il capitale o quote di esso intestato a società fiduciarie;

m) applicare le condizioni risultanti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;

n) avere il DURC regolare;

o) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato;

Nel caso il richiedente sia sottoposto a procedura di restituzione di aiuti di Stato individuati quali illegali e incompatibili, deve aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione con decisione dell'Autorità Competente;

p) rispettare la normativa antimafia e antiriciclaggio;

q) essere in regola con le norme in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente (D.lgs. n. 152/06);

r) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/08);

s) disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria (art. 73 del Reg. (UE) 1060/2021);

t) trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-» secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento CE n. 2023/2831 "de minimis". (requisito applicabile solamente alle Grandi imprese);

I soggetti aventi sede legale all'estero e privi di sede o unità operativa nelle Marche al momento della presentazione della domanda possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, purché attestino il possesso dei requisiti equipollenti a quelli richiesti dal bando stesso secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

10. Interventi ammissibili 3.1.1

Sulla base della diagnosi energetica redatta secondo i contenuti individuati nelle linee guida ENEA1 o della certificazione ISO 50001 e secondo quanto disposto dal successivo punto

5.3.2, sono ammissibili i seguenti interventi:

a) efficientamento energetico del processo produttivo (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) compresa l'applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche l'installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione e di sistemi volti al recupero di energia dispersa);

b) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell'energia termica e/o elettrica; al fine di garantire % elevate di autoconsumo, il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del Destinatario finale (riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali). L'impianto fotovoltaico deve prevedere obbligatoriamente il sistema di accumulo; è possibile derogare a tale obbligo qualora si dimostri un autoconsumo pari al 70% dell'energia prodotta. Sono ammessi anche i rifacimenti degli impianti, l'integrale ricostruzione e il potenziamento, purché l'impianto esistente sia entrato in esercizio prima dell'anno 2014 e l'intervento sia migliorativo dell'impianto esistente in termini di potenza e/o di efficienza. L'impianto può essere realizzato su coperture, su pensiline e a terra, purché sia collocato in area idonea ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 199/2021 e sua normativa statale e regionale di attuazione). Non sono ammessi interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile realizzati su coperture di amianto senza rifacimento della copertura.

Ai fine della ammissibilità, la domanda di finanziamento deve prevedere tutte e due le tipologie di intervento sopra elencate a) e b). Al fine del rispetto del criterio, l'intervento a) potrà essere sostituito dall'intervento c) di cui al paragrafo 3.1.2, qualora, l'impresa dimostri che per le caratteristiche della sua attività o per la tipologia di investimenti già sostenuti, non ha possibilità di realizzare la tipologia d'intervento a).

11. Interventi ammissibili facoltativi 3.1.2

c) Efficiamento energetico degli edifici produttivi, riqualificazione energetica dell'involucro e sostituzione impianti termici ed elettrici a servizio dell'edificio produttivo (si intendono inclusi anche i magazzini, gli uffici, ecc.). Sono ammessi esclusivamente interventi su edifici utilizzati per i quali è attestabile un consumo energetico;

d) Sistemi di accumulo innovativi (es. accumulo con idrogeno verde, ecc.), sistemi di accumulo di energia termica abbinati a sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento in centrale termica e/o frigorifera, altri sistemi di accumulo energia non rientranti negli interventi obbligatori;

1 Le linee guida, anche per settore, sono scaricabili al link: <https://www.energiaefficiente.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/indicazioni-operative.html>. Qualora l'impresa non sia soggetta obbligato alla redazione della diagnosi energetica ai sensi del D.lgs. n. 102/2014, la diagnosi può essere redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

e) Interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità (es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di interruzioni o variazioni temporanee (transitorie); sono ammessi anche interventi di rifasamento e comunque, installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality) purché funzionali all'intervento a) Efficiamento energetico del processo produttivo;

f) Introduzione di sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi e dei sistemi di produzione dei vettori energetici utilizzati dall'impresa che consentano di individuare le inefficienze, ottimizzare la gestione dell'energia, ottenere un risparmio energetico, ottimizzare i costi energetici di produzione, e consentire l'acquisizione oraria del dato, la sua analisi e la sua conservazione per almeno 5 anni dalla concessione del contributo (non saranno ammessi sistemi di monitoraggio del singolo impianto che non si interfaccino con un sistema di monitoraggio energetico aziendale).

Gli interventi potranno riguardare più unità locali della stessa impresa che fa domanda, purché l'intervento per ciascuna unità locale rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

Gli interventi scelti dovranno corrispondere agli interventi individuati dalla diagnosi energetica come migliori in termini di riduzione dei consumi energetici, in coerenza, comunque, con la strategia aziendale.

12. Investimento minimo: € 50.000,00

13. Spese ammissibili (3.3)

Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di spese ammissibili, con particolare riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nonché alle norme stabilite a livello nazionale in materia per il periodo 2021/2027 sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- **spese per investimenti materiali** quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, spese per l'acquisto di sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia, opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui al punto 3.1 del presente bando. Come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto qualora spese strettamente necessarie per la coibentazione della copertura o per l'installazione della fonte rinnovabile. Le spese relative alla sostituzione della copertura in amianto vengono ammesse, quindi, solo in qualità di spese accessorie;

- **spese tecniche** (comprese diagnosi energetiche e sistemi di gestione ISO 50001 e la direzione

lavori) **nel limite del 10% del costo complessivo dell'investimento** (spese per opere, impianti, macchinari, ecc.) ammesso a finanziamento.

14. Spese escluse (3.3)

- **Il Leasing ed i beni usati non sono agevolabili**
- spese connesse all'attività di ricerca e di sviluppo sperimentale;
- acquisto di **beni usati o oggetto di revisione**;
- opere edili non connesse alla realizzazione del progetto;
- spese relative a cambiamenti e/o adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
- spese per il funzionamento dell'impresa (es. gestione, consulenze relative all'ordinaria amministrazione, servizi regolari di consulenza legale, spese ordinarie di pubblicità);
- spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti (es. non sono ammissibili le spese che le imprese energivore devono sostenere obbligatoriamente ai sensi della normativa vigente: es. spese tecniche sostenute per la redazione della diagnosi energetica se l'impresa richiedente è impresa obbligata alla sua redazione in quanto impresa energivora ai sensi del D.lgs. n. 102/2014);
- spese per beni e impianti che non contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici e/o alla produzione e accumulo di energia;
- spese per manutenzione ordinaria e comunque canoni annuali di gestione degli investimenti ammessi;
- spese per la realizzazione di opere tramite commesse interne;
- spese di spedizione, viaggio, vitto, alloggio;
- oneri per imposte, concessioni, spese bancarie, interessi passivi e comunque qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario ecc., es. non sono ammessi gli oneri per il conferimento di rifiuti in discarica;
- cessioni di credito;
- beni in comodato;
- autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto e imballaggi non rientranti nella tipologia di progetto ammissibile;
- imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti;
- spese per mobili e arredi;
- **beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria (leasing)**;
- spese relative alla formazione del personale;
- spese per acquisto terreni ai sensi e nei limiti dell'art. 64 del Reg. (UE) 1060/2021.

15. Le spese devono essere fatturate da soggetti terzi

Non sono ammessi inoltre:

- i pagamenti effettuati in contanti, in criptovaluta, e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il Destinatario finale ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa Destinataria finale dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e di amministrazione della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;

- le spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa Destinataria finale, ovvero i loro coniugi o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese Destinatarie finali del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci; amministratori, o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di autofatturazione

16. Decorrenza delle spese ammesse alla quota a fondo perduto (3.4): pagate dal 30 giugno 2022

17. Decorrenza delle spese ammesse al finanziamento (3.4): dall'atto di concessione del finanziamento

Sono considerate ammissibili:

- per la quota di contributo in conto capitale le spese sostenute dal 30 giugno 2022;
- per la quota di finanziamento agevolato Fondo Credito Energia le spese sostenute dalla data della decisione di investimento ai sensi di quanto stabilito all'art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Ai fini dell'ammissibilità della spesa si considera la data di pagamento della fattura. Per data di decisione di investimento si intende la data dell'atto di concessione del finanziamento. Eventuali fatture pagate parzialmente prima della presentazione della domanda saranno ammesse esclusivamente al contributo in conto capitale, purché siano state pagate non prima del 30 giugno 2022

18. Le spese ammesse sono quelle successive alla redazione (invio) della diagnosi energetica (Faq 8)

8) Le spese ammissibili sono successive alla data di invio della Diagnosi energetica? Nel caso in cui non sia stata inviata ad ENEA (per le imprese non obbligate), le spese devono essere comunque successive alla redazione della Diagnosi?

Le spese ammissibili devono essere successive alla data di redazione (invio per i soggetti obbligati) della Diagnosi energetica

19. Termini per la realizzazione dell'intervento (6)

- Dovrà essere avviato entro 1 mese della data di notifica dell'atto di concessione
- Dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione
- E' possibile richiedere una proroga di 3 mesi

L'intervento dovrà essere avviato entro un mese dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo e realizzato e quindi concluso entro 18 mesi dalla data di notifica al Destinatario finale dell'atto di concessione da parte del Soggetto Gestore. Potrà essere concessa una proroga massima di tre mesi.

- Cosa si intende per avvio dei lavori

Per avvio lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

- Cosa si intende per conclusione dell'intervento

Per realizzazione e conclusione dell'intervento si intende che l'intervento deve essere dotato di certificazione di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità/collaudo e richiesta di attivazione impianto al Gestore della rete per gli impianti a fonti rinnovabili e deve essere interamente fatturato e pagato

20. Alla data di presentazione della domanda il progetto non deve essere concluso (3.4)

L'ammissibilità della spesa, secondo quanto sopra disposto, è garantita purché il progetto non risulti già concluso alla data di presentazione della domanda di finanziamento al bando in oggetto, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

21. Agevolazione (in regime de minimis)

L'agevolazione è concessa ed erogata fino a concorrere al massimo al 100% del totale dei costi preventivati e riconosciuti ammissibili, in base alla dimensione di impresa e ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 "de minimis", come riportato nella tabella seguente.

L'agevolazione, in particolare, si compone obbligatoriamente di una quota di contributo a fondo perduto (c/capitale) e di una quota finanziamento a tasso zero (fondo credito) secondo le seguenti fasce ripartite anche per dimensione d'impresa. Per ogni fascia è riservata una quota delle risorse del bando, come di seguito riportato in tabella. Spetterà all'impresa scegliere la fascia di contributo in fase di domanda.

A) FASCE CONTRIBUTO PER MPMI (% CONTO CAPITALE + % FONDO CREDITO)		1 FASCIA	2 FASCIA	3 FASCIA
		(20%+40%)=60%	(25%+55%)=80%	(30%+70%)=100%
RISERVA MPMI	12.170.170,49	6.770.170,49	3.600.000,00	1.800.000,00
B) FASCE CONTRIBUTO PER GRANDE IMPRESA (% CONTO CAPITALE + % FONDO CREDITO)		1 FASCIA	2 FASCIA	3 FASCIA
		(20%+20%)=40%	(25%+35%)=60%	(30%+40%)=70%
RISERVA GRANDI IMPRESE	8.113.447,00	4.513.447,00	2.400.000,00	1.200.000,00

- Nel finanziamento agevolato il contributo che viene conteggiato nel de minimis è solo l'ESL (l'agevolazione sugli interessi).

Agevolazione massima: € 300.000,00 (conto capitale + ESL finanziamento agevolato)

22. In caso di superamento del de minimis è possibile ridurre il contributo

Nel caso in cui il plafond “de minimis” fosse già parzialmente occupato al momento della concessione e l’aiuto complessivo collegato al presente intervento (contributo in conto capitale ed ESL del finanziamento agevolato) non fosse interamente concedibile in considerazione del limite di cui al Reg. (UE) n. 2831/2023, art. 3, paragrafo 2, l’impresa dovrà scegliere una delle seguenti due opzioni:

- 1. il contributo in conto capitale viene ridotto fino al rispetto di tale limite;*
- 2. l’importo nominale del finanziamento agevolato viene ridotto fino ad una quantificazione del proprio ESL, tale per cui si raggiunge il rispetto di tale limite, ferma restando la durata del finanziamento stesso.*

5.1 Nel caso in cui, a seguito della registrazione dell’aiuto, risulti il superamento del massimale dell’aiuto “de minimis”, il Soggetto Gestore procede, di conseguenza, alla necessaria riduzione del contributo.

23. Caratteristiche del Finanziamento (SF Fondo Credito Energia) 3.5.1

*Il tasso nominale annuo di interesse, applicato al finanziamento agevolato, è **fisso ed è pari allo 0%**.*

***La durata del finanziamento è compresa tra 5 e 7 anni**, con un periodo di preammortamento massimo fino all’erogazione del saldo.*

Il rimborso del finanziamento agevolato è previsto in rate trimestrali posticipate:

- 60 mesi (preammortamento 6 mesi) per importi fino a € 150.000,00;*
- 84 mesi (preammortamento 12 mesi) per importi superiori a € 150.000,00.*

L’erogazione del finanziamento avviene in via anticipata e in un’unica soluzione.

*Il Gestore potrà richiedere al Destinatario finale le **garanzie** che riterrà opportune o necessarie anche in base al merito creditizio del Destinatario finale. Qualora la garanzia prestata dal Destinatario finale non sia ritenuta adeguata dal Gestore alla copertura dell’intero rischio di mancata restituzione dell’intero finanziamento, lo stesso può erogare in anticipazione una percentuale di risorse inferiore a quella spettante.*

Il sostegno fornito dal programma (FESR) sotto forma di sovvenzioni non può essere superiore al valore degli investimenti sostenuti attraverso finanziamenti agevolati.

Il sostegno (c/capitale + finanziamento da SF Fondo Credito Energia) non può superare il valore complessivo dell’investimento.

24. Regole di cumulo (3.6)

Gli aiuti «de minimis» concessi dal presente avviso sono cumulabili con aiuti di Stato concessi, per gli stessi costi ammissibili, o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo non superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione o con altri sostegni pubblici non qualificati aiuti di stato, nei limiti del costo totale del progetto”.

25. Divieto di doppio finanziamento (3.7)

Vige il “divieto di doppio finanziamento”, in ragione del quale il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Fermo restando quanto specificato nelle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori Versione 1.0 (marzo 2024)” nelle quali è precisato che alla copertura dei costi

affidenti ai progetti di ciascuna Misura PNRR necessari al raggiungimento dei relativi milestone e target finanziati dall'RRF non può essere previsto un sostegno da parte di altri fondi UE.

Nella terza fascia di contributo per le MPMI il cumulo delle spese al progetto non è ammissibile.

26. Le domande, ai fini della valutazione, verranno ordinate per fascia di contributo e per ordine di arrivo (5.1)

Le domande, ai fini della valutazione, verranno ordinate **per fascia di contributo richiesto secondo il seguente ordine di priorità** (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3 e relative riserve finanziarie, individuate al punto 3.5 del bando) e all'interno di ogni fascia per ordine di arrivo determinato dalla data e dall'ora di ricezione della domanda.

A) FASCE CONTRIBUTO PER MPMI (% CONTO CAPITALE + % FONDO CREDITO)		1 FASCIA (20%+40%)=60%	2 FASCIA (25%+55%)=80%	3 FASCIA (30%+70%)=100%
RISERVA MPMI	12.170.170,49	6.770.170,49	3.600.000,00	1.800.000,00
B) FASCE CONTRIBUTO PER GRANDE IMPRESA (% CONTO CAPITALE + % FONDO CREDITO)		1 FASCIA (20%+20%)=40%	2 FASCIA (25%+35%)=60%	3 FASCIA (30%+40%)=70%
RISERVA GRANDI IMPRESE	8.113.447,00	4.513.447,00	2.400.000,00	1.200.000,00

27. Garanzie per il finanziamento

A garanzia della restituzione delle somme concesse a titolo di finanziamento, il Gestore potrà chiedere al Destinatario finale la presentazione di una Garanzia. A titolo indicativo si riportano alcune forme di garanzie valide:

- Fidejussioni bancarie, rilasciate da soggetti iscritti all'apposito Albo Unico di cui all' art. 106 del T.U.B.;
- Polizze assicurative emesse da Compagnie di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Codice delle Assicurazioni private di cui al D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, abilitate ed iscritte nell'apposito elenco tenuto dall'IVASS ed operanti in regime di stabilimento in Italia;
- Fidejussioni rilasciate da Confidi iscritti all'apposito Albo Unico di cui all' art. 106 del T.U.B.;
- Garanzie personali nella forma di fideiussione di terzo.

28. Criteri di ammissibilità specifici (5.3.2)

- **Affidabilità economico-finanziaria** del Destinatario finale secondo gli indicatori previsti agli Allegati 2A e 2B (raggiungimento punteggio minimo previsto negli allegati).
- **Proprietà o completa disponibilità dell'edificio/i esistente/i a destinazione d'uso non abitativa e/o dell'area/e** ove realizzare l'investimento oggetto del presente bando, alle cui utenze, intestate all'istante, è destinata la produzione di energia dell'impianto FER e il consumo degli interventi progettati. L'edificio/i deve/devono essere strumentale/i e l'area/e pertinente/i allo svolgimento dell'attività di impresa. La disponibilità deve essere attestata da idoneo titolo/contratto secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile/i e/o area/e oggetto dell'intervento, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda – secondo l'allegato 5.
- **Presenza di diagnosi energetica** redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 50012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di

perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.

- **Autoconsumo di energia rinnovabile** (il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del Destinatario finale, riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali).
- **Applicazione di sistemi di accumulo** (criterio derogabile per impianti che raggiungono il 70%).
- **Applicazione di un target minimo di risparmio energetico** espresso in energia primaria risparmiata per euro investito (1 kWh per € investito di risparmio elettrico nel caso di interventi che incidano sul consumo di energia elettrica e 1,5 kWh per € investito, nel caso di interventi che incidano sul consumo di energia termica). Nel caso in cui il progetto preveda un risparmio per entrambe le tipologie di consumi (elettrici e termici), si devono superare le soglie minime per ciascuna delle tipologie di consumo.
- **Nel caso il progetto preveda come intervento l'adozione di Sistemi di gestione e di monitoraggio dell'energia**, ai fini dell'ammissibilità, tali sistemi devono individuare le inefficienze, ottimizzare la gestione dell'energia, ottenere un risparmio energetico, ottimizzare i costi energetici di produzione, e consentire l'acquisizione oraria del dato, la sua analisi e la sua conservazione per almeno 5 anni dalla concessione del contributo (non saranno ammessi sistemi di monitoraggio del singolo impianto che non si interfaccino con un sistema di monitoraggio energetico aziendale).

29. Erogazioni del contributo (6.4)

- Intera quota del finanziamento agevolato ad avvio lavori
- Contributo a fondo perduto a fine lavori
- Non è ammessa una riduzione di spesa superiore al 30%
- Varianti del progetto (7.2.1)
- Il punteggio non deve comunque scendere sotto al limite minimo di ammissibilità (11 su 22)

Fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso, **potranno essere accettate variazioni finanziarie fino a uno scostamento non superiore al 30%** in diminuzione e in aumento dell'importo complessivo ammesso, purché l'incremento del costo o **la riduzione non comporti un peggioramento del punteggio attribuito in ammissibilità** e la riduzione della spesa non sia tale da portare l'investimento ammissibile al di sotto del limite minimo pari a 50 mila euro.

In tali casi, i progetti sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi, e ciò determina una revoca dell'agevolazione, con restituzione anticipata del Finanziamento.

- **Obbligo connesso alla stabilità delle operazioni (8.3)**

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il Destinatario finale è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve rimborsare il contributo fornito dal PR FESR anni 2021/2027 **laddove, entro cinque anni (salvo disposizioni più restrittive in materia di aiuti di Stato)** dal pagamento finale al Destinatario finale o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

30. Contatti Regione Marche – RTI Fondo Credito Futuro Marche

Struttura regionale	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere Dirigente Ing. Massimo Sbriscia
Responsabile dell'intervento 2.1.1.1 e del bando	Katiuscia Grassi
Tel.	071 8063935
PEC	regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it
Indirizzo e-mail	energia@regione.marche.it
Link sito web	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi

Contatti soggetto gestore del bando

Soggetto Gestore del bando	RTI Fondo Credito Futuro Marche
Responsabile del bando	Cristiano Gianangeli
Numero verde	800-419-955
PEC	creditofuturomarche@legalmail.it
Indirizzo e-mail	info@creditofuturomarche.it
Link Piattaforma per la presentazione della domanda	www.creditofuturomarche.it

Tempistica

- La ricevibilità della domanda viene valutata entro 15gg dalla presentazione della domanda

31. Documenti da allegare alla relazione tecnica (allegato 4)

- *Diagnosi energetica audit energetico ante intervento o la certificazione ISO 50001;*
- *Fotografie in numero adeguato a inquadrare l'intervento;*
- *Preventivi che coprono il 100% della spesa dichiarata nel quadro economico e tutte le schede tecniche relative agli interventi effettuati;*
- *(Se previsto) Titoli di progettazione esecutiva e/o di titolo abilitativo edilizio ed energetico ed eventuali altri titoli autorizzativi pienamente efficaci per la realizzazione dell'intervento, preventivo di connessione per la fonte rinnovabile, se necessari ad attestare l'immediata cantierabilità;*
- *Attestato di prestazione energetica (ex ante) nel caso di interventi su edifici, se necessario ad attestare il salto di classe che attribuisce il relativo punteggio*

32. Criteri di valutazione e relativi punteggi, punteggio minimo 11 su 22 (5.3.3)

Saranno ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti che conseguono un punteggio totale (somma del punteggio di qualità attribuito con il punteggio di efficacia attribuito ai relativi criteri riportati nelle tabelle precedenti) uguale o superiore a 11 punti su 22 punti massimo disponibili

CRITERI DI QUALITÀ	PESO	PUNTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (Xa)	PUNTEGGIO NORMALIZZATO (Ya)	PUNTEGGIO PONDERATO (Za)
a) Grado di cantierabilità del progetto (progettazione esecutiva, presenza di pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.)	40	Max 1		Xa/8,8	Ya*40
1 - immediata cantierabilità (possesto e piena efficacia del titolo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento)		1			
2 - Immediata cantierabilità progetto che risulta immediatamente cantierabile senza autorizzazioni (intervento edilizia libera ai sensi del D.lgs. n. 222/2016)		1			
3 - non immediata cantierabilità (assenza di presentazione di titolo edilizio o presentazione della richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento)		0			
b) Livello di integrazione del progetto presentato (il progetto prevede più interventi ammissibili di cui alle lettere del precedente punto 7)		Max 4,8			
1 - n. 1 intervento ammissibile in più rispetto a quelli obbligatori ricompresi nelle tipologie di cui al punto 3.1.1 del bando		3			
2 - n. interventi ≥ a 2 interventi ammissibili in più rispetto a quelli obbligatori ricompresi nelle tipologie di cui al punto 3.1.1 del bando		4,8			
c) Installazione di tecnologie ad elevata efficienza e a bassa emissione di CO₂		Max 3			
1 - Risparmio di CO ₂ sopra al 30%		2			
2 - Risparmio di CO ₂ sopra 50%		3			
PUNTEGGIO QUALITÀ ASSEGNATO			Totale assegnato	Xa/8,8	Ya*40
PUNTEGGIO QUALITÀ MASSIMO		8,8		1,00	40

CRITERI DI EFFICACIA	PESO	PUNTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (Xb)	PUNTEGGIO NORMALIZZATO (Yb)	PUNTEGGIO PONDERATO (Zb)
d) Rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento ammesso (per il calcolo dell'indicatore non vengono considerate le spese tecniche e di progettazione e le opere edili e le spese relative agli interventi di cui al punto 3.1.1 lettera b) e al punto 3.1.2 lettere d) accumuli innovativi e) cabine elettriche e f) sistemi di gestione e monitoraggio. Risparmio annuo di energia primaria in kWh per euro di investimento rispetto alla situazione preesistente attestata dalla Diagnosi energetica come media dei consumi degli ultimi tre anni o dell'ultimo anno. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata	60	Max 8		Xb/13,2	Yb*60
1 - Consumi termici: $\geq 1,5$ kWh fino a 2,5 kWh		3			
2 - Consumi termici: Oltre 2,5 kWh		4			
3 - Consumi elettrici: ≥ 1 kWh fino a 2 kWh		3			
4 - Consumi elettrici: Oltre 2 kWh		4			
e) Livello di Autoconsumo di energia rinnovabile Consumi di energia rinnovabile/Produzione di energia rinnovabile		Max 2,2			
1 - Tra il 70% e il 90%		1			
2 - Oltre il 90%		2,2			
e1) Autoconsumo attraverso la condivisione dell'energia (DM n. 414 del 07/12/2023)		Max 1			
1 - No		0			
2 - Si		1			
f) Classe energetica conseguita (nel caso di intervento su edifici) – il passaggio di classe va attestato attraverso la presentazione dell'APE ex ante		Max 2			
1 - Salto da 1 a 2 classi energetiche		1			
2 - Salto di oltre 2 classi energetiche		2			
PUNTEGGIO EFFICACIA ASSEGNATO			Totale assegnato	Xb/13,2	Yb*60
PUNTEGGIO EFFICACIA MASSIMO		13,2		1,00	60
TOTALE PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO (qualità + efficacia)			Xa+Xb		Za+Zb

Saranno ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti che conseguono un punteggio totale (somma del punteggio di qualità attribuito con il punteggio di efficacia attribuito ai relativi criteri riportati nelle tabelle precedenti) uguale o superiore a 11 punti su 22 punti massimo disponibili.

Il punteggio assegnato ad ogni progetto viene normalizzato in relazione al punteggio massimo conseguibile rispettivamente con i criteri di qualità (8,8) e di efficacia (13,2) e poi ponderato al relativo peso (40 qualità, 60 efficacia) come stabilito e dettagliato nelle tabelle sopra riportate, nel rispetto di quanto stabilito dal MAPO (Modalità Attuative del Programma Operativo – Tomo I).

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che in relazione ai criteri di selezione raggiungono un punteggio inferiore a 11. Il punteggio acquisito non rileva ai fini della formulazione dell'ordine di finanziabilità dei progetti ammessi a finanziamento.

Alla riduzione dei consumi energetici non contribuiscono le spese non ammissibili al finanziamento, ovvero le spese non richieste ai fini del bando.

Per investimento ammesso si intende il costo da sostenere o sostenuto corrispondente all'intero impianto e non a porzioni di esso.

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e/o il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra individuati comporta la non ammissibilità e la non finanziabilità della domanda

CRITERI DI EFFICACIA	PESO	PUNTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (Xb)	PUNTEGGIO NORMALIZZATO (Yb)	PUNTEGGIO PONDERATO (Zb)
d) Rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento ammesso (per il calcolo dell'indicatore non vengono considerate le spese tecniche e di progettazione e le opere edili e le spese relative agli interventi di cui al punto 3.1.1 lettera b) e al punto 3.1.2 lettere d) accumuli innovativi e) cabine elettriche e f) sistemi di gestione e monitoraggio. Risparmio annuo di energia primaria in kWh per euro di investimento rispetto alla situazione preesistente attestata dalla Diagnosi energetica come media dei consumi degli ultimi tre anni o dell'ultimo anno. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata	60	Max 8		Xb/13,2	Yb*60
1 - Consumi termici: $\geq 1,5$ kWh fino a 2,5 kWh		3			
2 - Consumi termici: Oltre 2,5 kWh		4			
3 - Consumi elettrici: ≥ 1 kWh fino a 2 kWh		3			
4 - Consumi elettrici: Oltre 2 kWh		4			
e) Livello di Autoconsumo di energia rinnovabile Consumi di energia rinnovabile/Produzione di energia rinnovabile		Max 2,2			
1 - Tra il 70% e il 90%		1			
2 - Oltre il 90%		2,2			
e1) Autoconsumo attraverso la condivisione dell'energia (DM n. 414 del 07/12/2023)		Max 1			
1 - No		0			
2 - Si		1			
f) Classe energetica conseguita (nel caso di intervento su edifici) – il passaggio di classe va attestato attraverso la presentazione dell'APE ex ante		Max 2			
1 - Salto da 1 a 2 classi energetiche		1			
2 - Salto di oltre 2 classi energetiche		2			
PUNTEGGIO EFFICACIA ASSEGNATO			Totale assegnato	Xb/13,2	Yb*60
PUNTEGGIO EFFICACIA MASSIMO		13,2		1,00	60
TOTALE PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO (qualità + efficacia)			Xa+Xb		Za+Zb